

STATUTO DELLA

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MANCIANO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (BibI. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

CAPO - I

CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Manciano (GR) l’Associazione Ente Terzo Settore “**FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MANCIANO - (ODV)**” con sede in MANCIANO, Diocesi di Sovana – Pitigliano - Orbetello.

Articolo 2- Principi ispiratori

La FRATERNITA DI MISERICORDIA di MANCIANO - Organizzazione di

	umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe im-	
	pegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle	
	cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri set-	
	tori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute,	
	alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della	
	società a misura d'uomo.	
	In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per	
	il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le se-	
	guenti attività:	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e	
	di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto	
	dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per	
	l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura	
	e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di	
	diagnosi, di cura e di prevenzione;	
	d) la promozione della donazione di sangue e di organi;	
	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i	
	servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, non-	
	ché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità edu-	
	cative;	
	g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scienti-	

	fica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico	
	e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	n) iniziative di agricoltura sociale;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di be-	

	ni confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.	
	Articolo 5 – Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed	

	incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei	
	confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mez-	
	zo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire appo-	
	sitate sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Mi-	
	sericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordi-	
	namento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento	
	all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.	
	Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita	
	mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesia-	
	stiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.	
	Articolo 8 - Stemma	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le	
	Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello ap-	
	provato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo	
	stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema	
	dell'associazione, senza altre modifiche.	
	Articolo 9 - Veste	

	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e bre-	
	ve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con	
	una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della	
	Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà esse-	
	re adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la	
	rappresentanza locale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraterni-	
	ta, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale	
	appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia,	
	rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione	
	caritativa in caso di necessità.	
	Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di	
	associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e	
	previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Con-	
	fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come	
	proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazio-	
	7	

	ne Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il	
	motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà	
	partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri	
	principi ispiratori.	
	Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungi-	
	mento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusiva-	
	mente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la norma-	
	tiva nazionale e regionale localmente vigente.	
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, se-	
	condo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono	
	anche essere realizzati;	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi,	
	anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale	
	nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad ini-	
	8	

	ziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano	
	finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di ge-	
	stione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimen-	
	to dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.	
	Articolo 13 – Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di at-	
	tività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di	
	compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale	
	retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con	
	l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ren-	
	da merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di ca-	
	rità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi pu-	
	ro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	
	beneficiario.	
	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente so-	
	stenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità	
	previste dalle disposizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	9	

	con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avan-	
	zi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavo-	
	ratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regola-	
	mento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	Articolo 14 – Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.	
	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il grup-	
	po “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato	
	senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordi-	
	nandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un compo-	
	nente del Magistrato.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	
	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo 15 - Iscrizione	

	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome	
	tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spiri-	
	tuale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che so-	
	no alla base istituzionale della Confraternita.	
	Questi si suddividono in due categorie:	
	a) Confratelli effettivi	
	b) Confratelli buonavoglia	
	L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.	
	Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta (60) giorni	
	dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione	
	all’aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego. Per effetto	
	dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di	
	cui al primo comma dell’articolo 10 del presente Statuto, i Confratelli, riuniti	
	in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Mi-	
	sericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione	
	di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro So-	
	dalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il	
	Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed	
	ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competen-	
	ze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita	
	associativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede	
	della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, for-	
	mulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comu-	
	11	

	due (2) anni di appartenenza nella categoria.	
	La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo	
	contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli orga-	
	ni sociali della stessa.	
	Articolo 17 – Requisiti di iscrizione	
	Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristia-	
	ni e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I	
	Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro	
	opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della	
	quota associativa annuale determinata dal Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissibile.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	Articolo 18 – Doveri dei confratelli	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi	
	della Confraternita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno	
	dell'Associazione che nella vita privata;	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e	
	cristiana carità;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un compor-	

	tamento corretto e di massima collaborazione;	
	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari	
	I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici (15) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.	
	Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al	

	Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di	
	Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti es-	
	senziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto	
	decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri	
	fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio	
	nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde	
	per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragio-	
	ne, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di	
	socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che	
	materiale verso la Confraternita.	
	I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal	
	Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve	
	essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte	
	del Magistrato, con invito a presentare entro quindici (15) giorni le proprie	
	deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irroga-	
	to dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le	
	cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da par-	
	te dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui agli artt. 15 e 16, e	
	sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale,	
	l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in prece-	
	denza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresen-	
	tata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decaden-	
	za.	
	CAPO IV	

	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo 21 – Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) L’Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	e) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale;	
	e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Organo di controllo.	
	L’ASSEMBLEA	
	Articolo 22 - Composizione	
	L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli iscritti ed è presie-	
	duta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza	
	di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 23 – Assemblea ordinaria	
	L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per	
	l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed	
	ogni quattro (4) anni per l’elezione delle cariche sociali. L’Assemblea è con-	
	vocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche	
	con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di	
	convocazione nei luoghi pubblici almeno trenta (30) giorni prima della data	
	fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo	
	16	

	dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da tratta-	
	re. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno del-	
	la prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere	
	sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito regi-	
	stro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro af-	
	fissione nella bacheca dell'Associazione, ove dovranno rimanere per un pe-	
	riodo non inferiore a dieci (10) giorni.	
	Articolo 24 – Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specifi-	
	camente:	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confra-	
	telli;	
	b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motiva-	
	te ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convoca-	
	zione al Magistrato;	
	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o	
	per iniziative di carattere generale;	
	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.	
	Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) il Governatore deve convocare e tenere	
	l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.	
	Articolo 25 – Quorum costitutivo	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza	

	di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.	
	Articolo 26 – Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.	
	Articolo 27 – Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove ne-	

	cessario, le relative deliberazioni;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;	
	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;	
	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	
	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 28 - Attribuzioni	
	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	
	In particolare:	
	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la crea-	
	19	

	zione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;	
	b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;	
	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;	
	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	
	g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;	
	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la rati-	

	fica alla prima Assemblea successiva;	
	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi	
	aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego al-	
	la loro definitiva adesione;	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la prepa-	
	razione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordina-	
	mento sono affidati al Correttore;	
	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Con-	
	federazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia	
	di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli	
	iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti	
	di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i	
	componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali	
	controversie di interesse della Confraternita;	
	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve	
	versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della	
	categoria di appartenenza;	
	s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di	
	distinzioni al merito della carità e del servizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponi-	

	bilità e possibilità della Confraternita;	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati	
	e il libro delle deliberazioni assembleari;	
	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presen-	
	te statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.	
	Articolo 29 - Composizione	
	Il Magistrato è composto da sette (7) a undici (11) Confratelli. Partecipa alle	
	riunioni del Magistrato il Correttore.	
	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le	
	elezioni, almeno due (2) anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non	
	appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i	
	principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggi-	
	bili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al	
	quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle	
	cariche di Proboviro e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di control-	
	lo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Con-	
	fraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque li-	
	vello.	
	Articolo 30 - Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il	
	Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Go-	
	vernatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magi-	

	strato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Mi-	
	sericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste	
	scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e do-	
	vrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque	
	(5) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la cono-	
	scenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di	
	governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di	
	necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convoca-	
	zione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda	
	convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza	
	di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazio-	
	ni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	
	Articolo 31 – Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata do-	
	po le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie	
	attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la	
	Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, nelle relative assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della	
	Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in en-	
	trambi i casi la presidenza;	
	23	

	c) attua le deliberazioni del Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.	
	Articolo 32 – Il Vicegovernatore	
	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.	
	Articolo 33 - Il Segretario	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario	

	dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza in-	
	sieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui	
	alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta	
	della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla	
	normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il	
	Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli	
	organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza	
	diritto di voto.	
	Articolo 34 - L'Amministratore	
	L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata	
	dopo le elezioni; in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la	
	parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi	
	documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenu-	
	ta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto	
	economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sot-	
	toporre al Magistrato.	
	Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica	
	quattro (4) anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibi-	
	li. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il	
	primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti re-	
	stano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano au-	
	tomaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi del-	
	25	

	la Confraternita che per tre (3) riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.	
	Articolo 36 – Il Collegio Probivirale	
	Il Collegio Probivirale è composto da tre (3) membri eletti dall’Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale val-	
	gono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presi-	
	dente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Pre-	
	sidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed alme-	
	no una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita.	
	In particolare:	
	a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;	
	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;	
	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;	
	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;	
	e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno es-	
	sere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di	
	26	

	cui all'art. 45 commi 1 e 2.	
	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due (2) componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che	
	sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e,	
	se del caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
	Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo	
	La Confraternita elegge al non superamento per due (2) esercizi consecutivi di	
	due dei tre parametri previsti dall'art.30 del Dlgs 117 del 3 agosto 2017 un	
	Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre (3) membri eletti	
	dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Re-	
	visori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statu-	
	to. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presi-	
	dente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno	
	dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale	
	iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.	
	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contempora-	
	neamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.	
	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il re-	
	lativo verbale viene firmato da tutti i presenti.	
	I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Colle-	
	gio delibera validamente con la presenza di due (2) componenti. I componenti	
	il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti ri-	
	spettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.	
	27	

	Quando siano superati per due (2) esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del Dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del Dlgs 117 del 3 agosto 2017.	
	L'obbligo cessa se, per due (2) esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due (2) esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117 del 3 agosto 2017.	
	L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.	
	Articolo 38 – Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di	

	culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e	
	la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promo-	
	zione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore”	
	della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione	
	delle funzioni sacre e delle feste religiose.	
	Il Correttore è Confratello Onorario e partecipa pienamente alle riunioni	
	dell’Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.	
	Articolo 39 – La Commissione Elettorale	
	La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede	
	il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre (3) e cinque	
	(5) membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segre-	
	tario;	
	b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, con-	
	tenente un numero minimo da quattordici (14) a ventidue (22) Confratelli in	
	proporzione al numero degli eleggibili;	
	c) redigere la lista di cinque (5) Confratelli per l’elezione del Collegio dei	
	Probiviri di cui i primi tre (3) verranno eletti come effettivi mentre il quarto	
	ed il quinto saranno eletti come supplenti;	
	d) redigere la lista di cinque (5) Confratelli per l’elezione del Collegio dei	
	Sindaci Revisori di cui i primi tre (3) verranno eletti come effettivi mentre il	
	quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.	
	Le liste devono riportare il nome del Confratello.	
	Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di can-	

	didature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte	
	dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alle-	
	gherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà	
	essere convocata almeno trenta (30) giorni prima della data fissata.	
	e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione	
	all'Assemblea;	
	f) accerta la regolarità delle deleghe;	
	g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.	
	Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni	
	Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per	
	Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua	
	preferenza per un massimo di due (2) voti per il Collegio dei Probiviri; due	
	(2) voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari	
	ai tre quarti (3/4) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per	
	ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A	
	parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizio-	
	ne alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello	
	più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede ripor-	
	tanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno	
	dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per af-	
	fissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette	
	(7) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manife-	
	statesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confra-	

	telli, devono essere depositati nel termine perentorio di tre (3) giorni	
	dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima	
	dell'insediamento dei nuovi organi.	
	Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale	
	I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a	
	rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei can-	
	didati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori li-	
	sta. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al	
	precedente comma saranno annullate.	
	Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, ci-	
	vile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello	
	spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del	
	ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civi-	
	le irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri	
	Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche	
	dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche	
	tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente	
	dei Sindaci Revisori.	
	Articolo 43 – Riforma dello statuto	
	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la nor-	

	ma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata	
	mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo	
	(1/10) degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei	
	Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la pro-	
	posta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore	
	convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del	
	giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché	
	l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indi-	
	cazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera vi-	
	sibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso	
	dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favore-	
	vole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo as-	
	senso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non posso-	
	no essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i	
	quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie	
	delle essenzialità della sua vita associativa.	
	Articolo 44 - Regolamento generale	
	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con	
	la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sentito il parere della Confede-	
	razione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi	
	incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere	
	32	

	riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redi-	
	gere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con	
	provvedimento dello stesso Magistrato.	
	Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano <i>pos-</i>	
	<i>sibile</i> il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qua-	
	lora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata	
	deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi	
	previsti di cui all’art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala	
	alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale	
	situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizza-	
	zione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà esse-	
	re presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un	
	decimo (1/10) dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il	
	tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con	
	funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti	
	urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convo-	
	cazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi socia-	
	li. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea	
	stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare	
	la questione all’attenzione delle autorità competenti.	

	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei (6) mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.	
	Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre (3) liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.	

	Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio	
	A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti	
	per mezzo di delibera assembleare ad altro, previo parere positivo dell’Ufficio	
	Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando questo sarà	
	in funzione Ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità	
	analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello	
	statuto o negli accordi degli aderenti.	
	L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fu-	
	sione o la scissione dell’Associazione, con il preventivo assenso della Confe-	
	derazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettua-	
	te secondo le modalità di cui all’art.42-bis, c.c.	
	Articolo 49 –Riconoscimento della personalità giuridica	
	Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da	
	parte dell’autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di set-	
	tore, compresa l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione all’Albo del Vo-	
	lontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore	
	della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente sta-	
	tuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed otte-	
	nuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in segui-	
	to ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di control-	
	lo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.	
	Articolo 50 - Norma di rinvio	

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 51 - Norma Transitoria

Con l'entrata in vigore del presente statuto, tutti gli iscritti tra gli ex Soci Ordinari che non effettuano più servizio transitano nella categoria dei Confratelli Buonavoglia, chi effettua ancora servizio invece transita nei Confratelli Effettivi;

- tutti gli iscritti tra gli ex Soci Aderenti transitano nella categoria dei Sostenitori non soci;

- tutti i volontari non occasionali iscritti che effettuano servizio diventano

Confratelli Effettivi;

- l'aspirantato non viene considerato per tutte le categorie sopra elencate che già risultano essere iscritte negli elenchi della Fraternita.

F.TO: MARCELLO SANTARELLI

FILIPPO ABBATE

REPERTORIO N. 15066

Allegato ☒
N. 15067Rep.
N. 10072Racc.



Studio Notarile Abbate

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 21 (ventuno) del mese di

luglio, in

Manciano, Via Ricasoli
n. 19 presso la sede della
"Fraternita di Misericordia di
Manciano"



Avanti a me dottor Filippo Abbate Notaio residente in Grosseto
ed iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città,

è presente la signora:

PETRUCCI MARIA ELENA, nata a Manciano (GR) il 3 ottobre 1968,
residente in Comune di Manciano (GR), nella Frazione di Monte-
merano, Località Madonna del Cavalluzzo, codice fiscale PTR
MLN 68R43 E8750.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo,
la quale mi dichiara di essere iscritta all'Ordine Dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto al n. 99,
nonché iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n.
87121, e mi presenta una attestazione relativa al patrimonio
della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MANCIANO", chiedendomi di
asseverarla con giuramento, ai sensi dell'articolo 1 del
R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, quale attestazione, omessa la

lettura per espressa volontà della comparente, da essa a da me
notaio firmata, si allega al presente atto sotto la lettera
"A".

Quindi deferisco il giuramento alla comparente previa seria
ammonizione da me Notaio effettuata alla stessa sulle conse-
guenze delle dichiarazioni mendaci e reticenti e sull'obbligo
di dichiarare la verità.

La comparente presta quindi giuramento, pronunziando le paro-
le:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico rice-
vuto, e quindi redatto la perizia allegata al solo scopo di
far conoscere la verità".

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'arti-
colo 2 dell'Allegato "B" al D.P.R. 131/1986.

..*.*.*

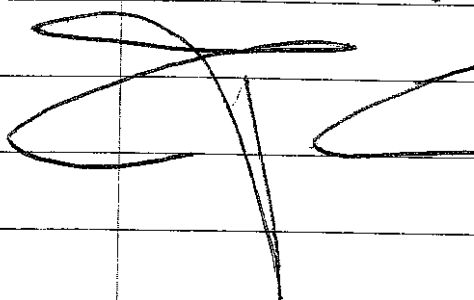
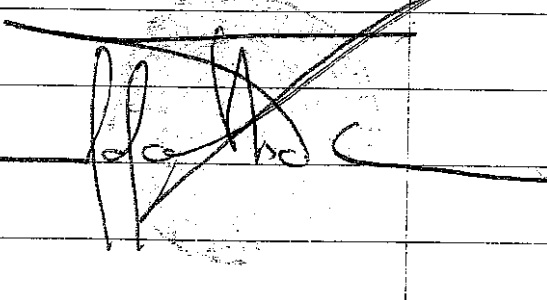
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che viene sotto-
scritto come per legge dalla comparente e da me notaio previa
lettura da me datane, alla comparente medesima, la quale, da
me interpellata, ha dichiarato il presente atto conforme alla
sua volontà e lo ha approvato.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e in-
delebile a sensi di legge, tranne le parole scritte di mia ma-
no, in un foglio di carta uso bollo in facciate

11 *oggi* "civico" *due*



da me ~~scritta~~ e da me ^{una perizia} ~~scritta~~
alla ~~comparsa~~ che ~~ha~~ ap-
provata
Petruca. Mar. Elu

[illegible]